

(N. 1052)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1955

Modifiche alla legge 10 gennaio 1952, n. 16, relativa al ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 10 gennaio 1952, n. 16, fu ripristinato — dopo una sospensione durata circa un decennio — il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi relativi ad operazioni di credito peschereccio fino all'esercizio finanziario 1956-57.

Dal novembre 1952 all'aprile 1955 sono stati concessi finanziamenti per 80 milioni dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, mentre dalla Banca Nazionale del Lavoro sono state accolte domande per 360 milioni circa.

Senonchè l'ammontare delle assegnazioni previste si è rivelata insufficiente, giacchè, considerata la durata media dei finanziamenti concessi (che può calcolarsi di anni 3), il contributo a carico dello Stato — previsto nella misura del 3 per cento — per il pagamento degli interessi relativi all'operazione, effettuati dai Banchi di Napoli e Sicilia ed approvati dalla Banca Nazionale del Lavoro, ammonte-

rebbe a 13.200.000 lire per un solo anno e, quindi, a lire 39.600.000 per un triennio. Perciò con gli stanziamenti di cui alla succitata legge 10 gennaio 1952, n. 16, ove non venga disposta un'ulteriore integrazione dei fondi stessi, non sarà possibile portare a termine le operazioni di finanziamenti presi in considerazione, con gravissimo danno per l'industria peschereccia.

Allo scopo, pertanto, di non interrompere l'attuale fase di ripresa del settore produttivo in questione, si è predisposto l'accluso provvedimento con il quale viene disposta una ulteriore integrazione di complessivi 20 milioni dei fondi autorizzati con la legge 10 gennaio 1952, n. 16, ripartiti in tre esercizi finanziari, che renderà possibile portare a termine le operazioni di finanziamento prese in considerazione dai vari Istituti di credito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'articolo 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'articolo 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, ed all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme:

esercizio 1955-56 . .	L.	7.000.000
» 1956-57 . .	»	7.000.000
» 1957-58 . .	»	6.000.000

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 7.000.000 relativo all'esercizio 1955-56 si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.